

**STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI**  
**CHE NON FA RICORSO AL CAPITALE DI RISCHIO**  
**CON SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE TRADIZIONALE<sup>1</sup>**

**Articolo 1**  
**Denominazione<sup>2</sup>**

1. La società è denominata:

".....) s.p.a."

**Articolo 2**  
**Sede<sup>3</sup>**

2. La società ha sede in (.....)<sup>4</sup>.

*La società ha sede secondaria in(.....).*

Novità

**Articolo 3**  
**Oggetto<sup>5</sup>**

3. La società ha per oggetto (.....)<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Questo studio è stato realizzato da un gruppo di notai della redazione di FederNotizie e della Scuola del Notariato della Lombardia costituito da Giovannella Condò, Giovanni De Marchi, Monica De Paoli, Domenico de Stefano, Riccardo Genghini, Maria Nives Iannaccone, Anna Pellegrino, Arrigo Roveda e Armando Santus.

*Nella redazione dello statuto sono stati seguiti i seguenti criteri.*

*Le parti del testo in corsivo sono eventuali; le clausole alternative sono individuate con lo stesso numero e sono separate dalla dizione "oppure"; in carattere più piccolo sono indicate le seconde opzioni, che, oltre ad essere alternative rispetto alle prime, contengono un approfondimento della disciplina. All'interno delle clausole alcune alternative sono tra di loro separate dal segno /. Le parti da completare sono indicate con (.....).*

<sup>2</sup> Articolo 2328, comma 2 n.2 c.c.

<sup>3</sup> Articolo 2328, comma 2 n.2 c.c.

<sup>4</sup> E' sufficiente ed opportuno indicare nello statuto unicamente il Comune e non anche l'indirizzo (articolo 2328, comma 2 n.2 c.c.).

<sup>5</sup> Articolo 2328, comma 2 n.3 c.c.

<sup>6</sup> E' sempre di maggiore importanza che l'oggetto sia definito nel modo più preciso possibile e ciò non solo con riferimento al già noto principio di cui all'articolo 2361, comma 1 c.c., che è rimasto immutato, ma soprattutto con riferimento alla nuova disciplina in materia di recesso (articoli 2437, comma 1 lettera a) e 2497-*quater* lettera a) c.c.).

Si ricorda l'introduzione della disposizione di cui all'articolo 2361, comma 2 c.c., per la quale "L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea". Si è in questo modo inequivocabilmente affermata l'ammissibilità della partecipazione delle società di capitali a società di persone anche come soci illimitatamente responsabili.

L'entrata in vigore della riforma può essere l'occasione per rivedere la non virtuosa abitudine di inserire negli oggetti sociali analitiche quanto inutili clausole residuali e, soprattutto, previsioni in negativo: lo spunto per tale innovazione deriva dalla mancata riproduzione della norma oggi contenuta nell'articolo 2384-*bis* c.c.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**<sup>7</sup>

4. La durata della società è stabilita sino al (...) <sup>8</sup>.

##### **oppure**

4. La società è contratta a tempo indeterminato<sup>9</sup>.

#### **Articolo 5**

##### **Domicilio**<sup>10</sup>

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Articolo 6**

##### **Capitale e azioni**<sup>11 12 13</sup>

Novità

Novità

<sup>7</sup> Articolo 2328, comma 2 n.13 c.c.

<sup>8</sup> E' necessario richiamare l'attenzione sulla opportunità di prevedere termini di durata ragionevoli, al fine di evitare che un termine eccessivamente lungo porti alla riqualificazione della società come contratta a tempo indeterminato.

<sup>9</sup> L'articolo 2328, comma 2 n.13 c.c. dispone che, qualora la società sia costituita a tempo indeterminato, lo statuto debba indicare il periodo di tempo, non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

<sup>10</sup> Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

<sup>11</sup> L'articolo 2354 c.c. precisa che le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. La riserva, espressamente prevista, per le leggi speciali elimina ogni dubbio sulla necessaria nominatività delle azioni: l'articolo 1 del RDL 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, tuttora vigente, dispone la nominatività obbligatoria per i titoli azionari.

Le uniche due eccezioni alla nominatività obbligatoria sono costituite dalle azioni di risparmio (articoli 145 e ss. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e dalle azioni delle SICAV (articolo 45 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

<sup>12</sup> Con l'introduzione, fra l'altro, della possibilità per la società di emettere azioni, obbligazioni e strumenti finanziari, la distinzione tra capitale di rischio e capitale d'investimento è divenuta quasi evanescente.

Il diritto di voto è diventato totalmente disponibile da parte dell'assemblea, che può deliberare addirittura l'emissione di azioni senza diritto di voto e senza che di ciò sia data una contropartita di valore economico. D'altro canto, è stata introdotta la previsione che l'assemblea possa emettere strumenti finanziari forniti di diritto di voto su argomenti specificamente indicati e che può essere riservata ai titolari degli strumenti finanziari la nomina di un componente indipendente dell'organo amministrativo.

E' quindi difficile orientarsi in prima battuta in questo nuovo panorama.

Non solo: in materia di azioni è riconosciuta all'assemblea la più ampia libertà di determinazione del contenuto.

I limiti che residuano sono veramente esigui e si sostanziano nel principio di cui all'articolo 2247 c.c. (l'esercizio in comune di un'attività allo scopo di dividerne gli utili), previsione collegata al divieto del patto leonino, e nel principio di cui all'articolo 2348, comma 1 c.c. (ciascuna categoria di azioni deve essere costituita da azioni con uguale valore nominale e con uguali diritti).

Quindi massima libertà di stabilire il contenuto delle azioni.

Si indicano qui di seguito, in via esemplificativa, alcune categorie di azioni:

- le azioni con prestazioni accessorie (articolo 2345 c.c.);
- le azioni di godimento (articolo 2353 c.c.);
- le azioni privilegiate o postergate nella partecipazione agli utili (articolo 2350 c.c.);
- le azioni postergate (articolo 2348 c.c.). Questo tipo di azioni dà ai titolari il diritto di essere considerati solo successivamente agli altri azionisti in caso di perdite. Non è espressione di una violazione del patto leonino, in quanto i titolari di queste azioni concorrono pur sempre alle perdite ma solo dopo i titolari di altri tipi di azioni;
- le azioni correlate (articolo 2350 c.c.). I titolari di queste azioni hanno diritto agli utili rinvenienti esclusivamente dall'attività di un determinato settore;
- le azioni con particolari diritti in materia di voto (articolo 2351 c.c.). La legge prevede che possano essere create azioni senza diritto di voto (che a differenza delle azioni di risparmio devono essere nominative); azioni con voto limitato; azioni con voto subordinato al verificarsi di determinate

**6.** Il capitale sociale è di euro (...) ed è diviso in numero (...) azioni *del valore nominale di euro (...) ciascuna*<sup>14</sup>.

Le azioni sono / non sono rappresentate da titoli azionari<sup>15</sup>.

oppure

**6.** Il capitale sociale è di euro (...) ed è diviso in:  
numero (...) azioni di categoria A *del valore nominale di euro (...) ognuna*;  
numero (...) azioni di categoria B *del valore nominale di euro (...) ognuna*;  
(...).

speciali  
categorie  
di azioni

Le azioni di categoria A attribuiscono ai possessori i seguenti diritti:  
(...).

Le azioni di categoria B attribuiscono ai possessori i seguenti diritti:  
(...).

Le azioni sono / non sono rappresentate da titoli azionari.

oppure

**6.** Il capitale sociale è di euro (...) ed è diviso in:  
numero (...) azioni *del valore nominale di (...) ognuna*;  
numero (...) azioni correlate<sup>16</sup> *del valore nominale di (...) ognuna*;  
(...).

Le azioni correlate attribuiscono ai possessori il diritto alla ripartizione dei soli utili relativi al settore di (...).

azioni correlate

Per settore di (...) si intende (...) <sup>17</sup>.

Gli utili devono essere calcolati avendo riguardo ai seguenti costi e ricavi e nel seguente modo:  
(...).

Ogni azione ha diritto a partecipare alla divisione degli utili come sopra determinati nella misura del (...) per cento.

*Le azioni correlate possono essere convertite in azioni ordinarie / di categoria (...) mediante decisione assunta dall'assemblea dei soci in sede straordinaria con le maggioranze previste dall'articolo 21 del presente statuto e previo consenso espresso dall'assemblea dei titolari delle azioni correlate con delibera assunta ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto.*

Le azioni sono / non sono rappresentate da titoli azionari.

---

condizioni non meramente potestative; azioni a voto contingentato (che attribuiscono un voto per ogni azione e comunque un numero massimo di voti qualunque sia il numero di azioni possedute); azioni a voto scaglionato (che danno diritto a un numero di voti proporzionali a singoli scaglioni previsti: ad esempio per le prime cinquanta azioni, il socio ha diritto ad un voto per ogni azione, per le ulteriori cinquanta azioni il socio ha diritto ad un voto ogni due azioni possedute);

- le azioni riscattabili (articolo 2437-*sexies* c.c.). Sono azioni che possono essere riscattate dalla società o dai soci a un valore che deve essere calcolato secondo le disposizioni previste in materia di recesso;
- le azioni a favore dei dipendenti (articolo 2349 c.c.);
- le azioni di risparmio (articolo 145 del testo unico della finanza).

La previsione di categorie tipiche o atipiche di azioni deve essere introdotta con particolare cautela, avendo cura di disciplinare le conseguenze delle possibili vicende societarie sulle categorie stesse e, se opportuno, anche una precisa regolamentazione relativa all'esercizio dei diritti che le azioni attribuiscono.

Per esempio, come si è detto il valore delle azioni a voto limitato non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Se si emettono azioni a voto limitato postergate nelle perdite della società, ci si deve preoccupare di disciplinare cosa accada in caso di riduzione del capitale, sia volontaria che per perdite.

<sup>13</sup> Articolo 2328, comma 2 nn. 4 e 5 c.c.

<sup>14</sup> Articolo 2346, comma 2 e 3 c.c.

<sup>15</sup> L'articolo 2346, comma 1 c.c. stabilisce che lo statuto possa escludere l'emissione di titoli azionari e prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione, salvo diversa disposizione di leggi speciali.

<sup>16</sup> Articolo 2350, comma 2 c.c.

<sup>17</sup> E' necessario prevedere con precisione i criteri di individuazione del comparto, dei costi e dei ricavi, delle modalità di rendicontazione, dei diritti attribuiti alle azioni e, se lo si ritiene opportuno, anche le condizioni di emissione.

## **Articolo 7** **Strumenti finanziari**<sup>18</sup>

**7.1** La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 21 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti<sup>19</sup>.

**7.2** I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione / del collegio sindacale, mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto.

## **Articolo 8** **Obbligazioni**

**8.1** La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili<sup>20</sup>.

### *oppure*

**8.1** La società può emettere obbligazioni con delibera assunta ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta ai sensi dell'articolo 31 del presente statuto.

---

<sup>18</sup> Gli strumenti finanziari costituiscono una delle innovazioni introdotte dalla riforma. L'introduzione di questo istituto rende difficile individuarne le differenze con le azioni e con le obbligazioni.

Ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 c.c., devono essere indicati le modalità, le condizioni di emissione, i diritti che vengono conferiti, le sanzioni in caso d'inadempimento delle prestazioni ed, eventualmente, le modalità di circolazione.

I titolari degli strumenti finanziari non hanno diritto di votare nell'assemblea generale degli azionisti, ma può essere loro attribuito il diritto di voto su specifiche materie e il diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o del collegio sindacale.

La disciplina degli strumenti finanziari non è organica ed è contenuta negli articoli 2346, comma 4, 2349, comma 2, 2351, comma 5, 2376, 2411, ultimo comma, 2421, 2422, 2427, 2447-ter, 2447-sexies, 2448-octies e 2506-ter c.c.

<sup>19</sup> Nello statuto devono essere indicati le modalità, le condizioni di emissione, i diritti che vengono conferiti, le sanzioni in caso d'inadempimento delle prestazioni ed, eventualmente, le modalità di circolazione.

I titolari degli strumenti finanziari non hanno diritto di votare nell'assemblea generale degli azionisti, ma può essere loro attribuito il diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o del collegio sindacale.

<sup>20</sup> Articoli 2411 e 2420-bis c.c.

La competenza per l'emissione di un prestito obbligazionario, se lo statuto non dispone diversamente, è dell'organo amministrativo. Ai sensi dell'articolo 2411 c.c., dunque, lo statuto può prevedere che la competenza sia dell'assemblea straordinaria. Problema che andrà approfondito è se la delibera statutariamente attribuita all'assemblea straordinaria sia vincolante per gli amministratori, stante il disposto 2380-bis, comma 1 c.c. Si veda nello statuto l'articolo 31.1 e le relative note.

La competenza per l'emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni, ai sensi dell'articolo 2420-bis c.c., spetta all'assemblea straordinaria (con delibera sicuramente vincolante per gli amministratori, nei limiti in cui non viziata). Ai sensi dell'articolo 2420-ter c.c., lo statuto può delegare all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte prestiti obbligazionari convertibili. Si veda nello statuto l'articolo 31.4 e le relative note.

**8.2** L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di cui all'articolo 2436 c.c., l'emissione di un prestito obbligazionario è tenuto a rispettare le seguenti regole:<sup>21</sup>

- a) il prestito non deve eccedere il seguente ammontare (.....)<sup>22</sup>;
- b) il prestito deve essere offerto in sottoscrizione a (....) con le seguenti modalità (.....)<sup>23</sup>;
- c) (.....);
- d) (.....).

**8.3** I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 29 del presente statuto<sup>24</sup>.

## **Articolo 9** **Patrimoni destinati**

Novità

**9.1** La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e ss. c.c.<sup>25</sup>

**9.2** La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione<sup>26</sup> ai sensi dell'articolo 37.5 del presente statuto.

### *oppure*

**9.2** La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'articolo 21 del presente statuto.

---

<sup>21</sup> Il presente comma riproduce in modo estremamente sintetico le norme del codice che disciplinano l'emissione del prestito obbligazionario. Lo statuto, infatti, invece di attribuire la competenza a deliberare l'emissione del prestito obbligazionario all'assemblea straordinaria, può stabilire dei principi generali cui l'organo amministrativo deve attenersi nel deliberare l'emissione del prestito (ad esempio limiti di emissione più bassi rispetto a quelli di legge, la necessità di consentire in ogni caso alla società il rimorso anticipato del prestito, ecc.).

<sup>22</sup> Vedi articolo 2412 c.c. Si può anche indicare un ammontare inferiore.

<sup>23</sup> Si ricorda di prestare attenzione a non violare le disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento e di raccolta del risparmio.

<sup>24</sup> Visto che le possibili forme di partecipazione alla spa sono state moltiplicate dal legislatore, sembra opportuno negli statuti prevedere una disciplina il più possibile unitaria delle assemblee dei titolari di titoli partecipativi e obbligazionari. L'analisi degli articoli 2415-2419 c.c. e dell'articolo 2447 -*octies* c.c. nonché dei principi espressi dagli articoli 25 e seguenti della seconda direttiva in materia di società forniscono le indicazioni necessarie al fine di redigere le clausole statutarie in materia.

<sup>25</sup> L'articolo 2447-*ter*, comma 2 c.c. prevede che la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo diversa disposizione dello statuto. E' possibile, dunque, prevedere che la deliberazione costitutiva sia adottata dal consiglio di amministrazione, con maggioranze diverse da quelle previste *ex lege*, oppure dall'assemblea straordinaria. Da una prima lettura degli articoli 2447-*ter*, comma 2 e 2447-*quater*, comma 1 c.c., si potrebbe ricavare che la deliberazione costitutiva di patrimoni destinati possa essere adottata anche dall'assemblea ordinaria. Se si segue tale tesi, si potrà prevedere una ulteriore alternativa:

“**9.2** La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'articolo 20 del presente statuto”.

L'articolo 9 dello statuto deve essere pertanto coordinato con gli articoli 37 e 16 dello statuto stesso e, se si ammette che la deliberazione costitutiva possa essere adottata anche dall'assemblea ordinaria, con l'articolo 15.

<sup>26</sup> L'articolo 2447-*ter*, comma 2 c.c. espressamente prevede che la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato debba essere adottata dal “consiglio di amministrazione o di gestione”. E' opportuno domandarsi se, con tale locuzione, il legislatore abbia inteso escludere che un organo amministrativo monocratico possa costituire un patrimonio destinato.

## **Articolo 10** **Finanziamenti**

**10.** La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

## **Articolo 11** **Trasferimento delle azioni**

**11.** Le azioni sono liberamente trasferibili.

### **oppure**

**11.** Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate<sup>27</sup>.

**11.1.1** La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all' equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

**11.1.2** Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

**11.1.3** Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s' intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all' offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall' arbitratore, come in seguito meglio specificato.

**11.1.4** L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal

**definizioni**

---

<sup>27</sup> L'articolo 2355-*bis* c.c. consente la previsione di clausole limitative al trasferimento per le azioni nominative o in caso di mancata emissione dei titoli azionari. Le limitazioni devono risultare dal titolo. La norma consente, altresì, di introdurre un divieto statutario di cessione delle azioni, che non può avere durata superiore a cinque anni dalla data di costituzione della società o dalla data di introduzione del divieto. La relazione al Ministro della giustizia (§4.3.6) indica esplicitamente i punti in cui la nuova formulazione dell'articolo 2355-*bis* c.c. intende precisare la disciplina del vecchio ultimo comma dell'articolo 2355 c.c. o innovarla: "3.6. La disciplina dell' articolo 2355 bis, in tema di limitazioni al trasferimento delle azioni, prevede interventi particolarmente incisivi, volti da un lato ad ampliare lo spazio per l' autonomia statutaria, dall' altro a fornire le necessarie garanzie ai soci ed ai terzi. Per il secondo aspetto sono di particolare significato il secondo ed il terzo comma della nuova disposizione. L' una, al fine di chiarire il possibile ruolo di clausole di mero gradimento, risolve un delicato problema interpretativo e ne ammette l' efficacia quando prevedono un obbligo della società o degli altri soci di acquistare le azioni del socio che intende trasferirle; il quale socio, pertanto, non può essere prigioniero del suo titolo ed è così in grado di realizzare quell' interesse all' agevole disinvestimento che costituisce uno dei motivi essenziali della scelta della società per azioni e della sua diffusione. L' altro, al fine di prevenire il pericolo di pregiudizio per l' affidamento degli acquirenti, risolve una questione ampiamente discussa in sede interpretativa e dispone che le limitazioni al trasferimento risultino dai titoli."

Le principali novità introdotte dalla riforma sono:

- a) la espressa possibilità di introdurre (e dunque modificare ed eliminare) con delibera dell'assemblea straordinaria limitazioni alla circolazione delle azioni (articolo 2355-*bis*, comma 1 c.c.);
- b) la ammissibilità del divieto assoluto di alienazione, sia pure entro il limite massimo di cinque anni (articolo 2355-*bis*, comma 1 c.c.);
- c) una espressa disciplina delle clausole di gradimento mero (articolo 2355-*bis*, comma 2 c.c.);
- d) l'espressa ammissibilità di clausole che limitano la circolazione delle azioni per causa di morte (articolo 2355-*bis*, comma 3 c.c.);
- d) il diritto di recesso (salva diversa disposizione statutaria) in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni (articolo 2347, comma 2 lettera b) c.c.).

presente articolo.

**11.1.5** Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica socia.

**11.1.6** Nell' ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l' osservanza di quanto di seguito prescritto, l' acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all' esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

**11.2.1** *Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:*

*11.2.1.1 di altri soci;*

*11.2.1.2 del coniuge di un socio;*

*11.2.1.3 di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;*

*11.2.1.4 di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia;*

*11.2.1.5 (...).*

*In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l' acquisto.*

**11.2.2.1** Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l' acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre (...) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

**clausola di  
prelazione**

**oppure**

**11.2.2.1** Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all' organo amministrativo<sup>28</sup>: l' offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L' organo amministrativo, entro (...) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l' offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all' acquisto deve far pervenire all' organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre (...) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell' organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro (...) giorni dalla data in cui l' organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro (...) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l' accettazione dell' offerta con l' indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

**11.2.2.2** Nell' ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

**11.2.2.3** Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all' atto dell' esercizio della prelazione loro spettante.

**11.2.2.4** *Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.*

<sup>28</sup> Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico od il consiglio di amministrazione.

**11.2.3** La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

**oppure**

**11.2.3** La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della *denuntiatio*, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

**11.2.4.1** La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall' offerente.

**11.2.4.2** Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell' unico arbitratore, esso sarà nominato da (...), su richiesta della parte più diligente.

**oppure**

**11.2.4.2** Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi dell'articolo 11.2.5.1 del presente statuto.

**11.2.5.1<sup>29</sup>** *Nell' effettuare la sua determinazione l' arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;*

**11.2.5.2** *qualora il prezzo stabilito dall' arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall' arbitratore risultasse inferiore di non oltre i (...)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall' arbitratore;*

**11.2.5.3** *qualora il prezzo stabilito dall' arbitratore risultasse inferiore di oltre i (...)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all' organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di (...) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell' arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l' offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall' arbitratore;*

**11.2.5.4** *il costo dell' arbitratore sarà a carico:*

---

<sup>29</sup> Clausola da inserire unicamente nel caso si sia scelta la prima delle due opzioni previste al punto 7.2.4.2.

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall' arbitratore non sia inferiore di oltre il (.....) % al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall' arbitratore sia inferiore di oltre il (.....) % al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall' arbitratore sia inferiore di oltre il(.....) % al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

**11.2.6.1** Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l' oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all' acquirente indicato nella comunicazione entro (...) dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

**11.2.6.2** Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l' esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all' acquirente indicato nella comunicazione entro (...) dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l' esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di (...) giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

**11.2.7** Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

**oppure**

**11.2.7** Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denunziatio; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denunziatio quale usufruttuario.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

**11.2.8** Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

**oppure**

**11.2.8** Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alle azioni di spettanza del socio che esercita la prelazione, e proporzionalmente rispetto ai cedenti.

**oppure**

**11.2.8** Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alle azioni di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale azioni acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

**11.3** Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente società.

In tale ipotesi, l' organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l' acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell' esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo.

L' offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate nel precedente punto 7.2.2, precisandosi che agli altri soci compete il diritto di fare ricorso ad un arbitratore, secondo quanto previsto ai punti 7.2.4 – 7.2.5.

Qualora la società socia non adempia all' obbligo posto a suo carico, la stessa

*dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente società, come determinato dall' arbitratore su istanza di uno qualsiasi degli altri soci: in tal caso sarà interamente a carico della società socia anche il costo dell' arbitratore.*

**11.4** *Le azioni trasferite per successione legittima o testamentaria dovranno essere offerte in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi. Fino a quando non sia stata fatta l' offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l' erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all' esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.*

**11.5.1**<sup>30</sup> *Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento<sup>31</sup> per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'assemblea / del consiglio di amministrazione / degli altri soci<sup>32</sup>.*

**clausola di mero gradimento**

**11.5.2** *Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.*

Il consiglio di amministrazione dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

**11.5.3** *L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'articolo 20.3 / 21 del presente statuto senza tener conto della partecipazione del socio alienante<sup>33</sup>.*

*L'organo amministrativo delibera con le maggioranze di cui all' articolo 37.5 del presente statuto.*

*Gli altri soci decideranno a maggioranza / (...).*

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

**11.5.4** *Qualora entro il termine di (...) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.*

**11.5.5** *Qualora il gradimento venga negato, la società (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 c.c.) / gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute<sup>34</sup>, dovrà / dovranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter c.c.*

A tal fine, il consiglio di amministrazione, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società o degli altri soci.

<sup>30</sup> E' qui regolata l'ipotesi del mero gradimento: vedi l'articolo 2355- bis, comma 2 e 3 c.c. Il gradimento può aggiungersi alla prelazione oppure essere alternativo ad essa.

<sup>31</sup> Si ricorda che secondo alcuni autori il gradimento non sarebbe compatibile con i trasferimenti a titolo gratuito o nei quali (es. permuta) la prestazione non sia fungibile.

<sup>32</sup> Si sono indicati l'assemblea e l'organo amministrativo quali organi deputati all'emissione del *placet*, in conformità all'attuale prassi statutaria. Tuttavia il gradimento può essere riservato anche ad altri organi sociali, quali il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza. Si ritiene che con la locuzione "di altri soci" il legislatore abbia considerato la possibilità che il gradimento venga rimesso a tutti gli altri soci (escluso il socio alienante), ad alcuni soci soltanto o ad un singolo socio.

Dal momento che l'obbligo di acquisto è, invece, posto a carico della società o "degli altri soci", andrà valutato (e considerato nella stesura della clausola) se tale obbligo debba essere posto a carico di tutti i soci (ed in tal caso sarebbe opportuno prevedere l'ipotesi che alcuno dei soci non intenda accettare, analogamente a quanto previsto per la prelazione), o se possa, invece, essere posto a carico dei soci/del socio cui è rimesso il giudizio sul gradimento.

A differenza di quanto previsto per le s.r.l., l'articolo 2355-bis c.c. non prevede che il gradimento possa essere rimesso anche a "terzi".

<sup>33</sup> Vedi articolo 2368, ultimo comma c.c.

<sup>34</sup> Qui si è prevista l'ipotesi che l'acquisto debba far capo a tutti gli altri soci.

Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di (...) giorni dall'invio della suddetta lettera.

L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

***oppure***

**11.5.5** Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter c.c. e dovrà essere corrisposta al socio entro (...) giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata, contenente la volontà di recesso del socio.

**11.5.6** *Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte*<sup>35</sup>.

*In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'apertura della successione entro (...) giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi / legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione.*

*Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all' esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.*

***oppure***

**11.5.1**<sup>36</sup> In caso di trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il preventivo consenso dell'assemblea / del consiglio di amministrazione / degli altri soci.

**11.5.2** Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, comunicherà con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, indicando la persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

**11.5.3** Le azioni potranno essere trasferite unicamente a favore di soggetti<sup>37</sup>:

- a) che svolgano l'attività di (...);
- b) che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società;
- c) (...).

Il gradimento potrà essere negato<sup>38</sup> qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività

**clausola di gradimento**

---

<sup>35</sup> L'articolo 2355-bis, comma 3 c.c. applica il secondo comma del medesimo articolo (acquisto delle azioni da parte della società e dei soci o recesso) anche alle clausole che sottopongono a particolari condizioni i trasferimenti a causa di morte, "salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso".

Dunque, il legislatore della riforma ammette senza riserve il gradimento anche per i trasferimenti *mortis causa*, nonostante i dubbi espressi dalla dottrina pre-riforma sulla liceità di tali clausole di gradimento in relazione al divieto dei patti successori.

Si è costruita la clausola dando per acquisita la tesi, sostenuta dalla dottrina prevalente, che, per effetto della apertura della successione, la titolarità delle azioni si trasmetta a eredi e legatari del socio defunto, e che questi abbiano un obbligo di comunicare al soggetto competente per l'emissione del *placet* l'avvenuta apertura della successione al fine di poter essere legittimati all'esercizio dei diritti amministrativi nei confronti della società.

<sup>36</sup> E' qui regolata l'ipotesi del gradimento "hon mero".

Si ricorda che secondo alcuni autori il gradimento non sarebbe compatibile con i trasferimenti a titolo gratuito o nei quali (es. permuta) la prestazione non sia fungibile.

Si ritiene che con la locuzione "altri soci" il legislatore abbia inteso "soci diversi da colui che intende alienare le proprie azioni"; che il gradimento possa essere rimesso a tutti gli altri soci, ad alcuni soci o ad un socio. Nel caso in cui il gradimento sia rimesso ai soci sarà necessario prevedere le modalità relative alla prestazione del consenso. A differenza di quanto previsto per le s.r.l., l'articolo 2355-bis c.c. non prevede che il gradimento possa essere rimesso anche a "terzi".

<sup>37</sup> Possono essere indicati requisiti soggettivi quali l'appartenenza a specifiche categorie lavorative, o l'inesistenza di situazioni concorrenziali, eccetera.

E' il gradimento in senso stretto, che comporta discrezionalità nel giudizio.

svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

**11.5.4** Il consiglio di amministrazione dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

**11.5.5** *L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'articolo 20.3 / 21 del presente statuto senza tener conto della partecipazione del socio alienante<sup>39</sup>.*

*L'organo amministrativo delibera con le maggioranze di cui all' articolo 37.5 del presente statuto.*

*Gli altri soci decideranno a maggioranza.*

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

**11.5.6** *Qualora entro il termine di (....) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.*

**11.5.7** *Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito.*

*A tal fine il consiglio di amministrazione indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro (...) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.*

*In caso contrario il socio sarà libero di cedere le proprie azioni a chi ritenga opportuno.*

**11.5.8.** *Qualora il prezzo indicato sia ritenuto eccessivo si applica il precedente punto 7.2.4.2.*

**11.5.9** *Il gradimento non è richiesto nel caso di trasferimento delle azioni ai soggetti di cui al precedente punto 7.2.1.*

**11.5.10** *Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte.*

*In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'apertura della successione entro (....) giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi o dei legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione.*

*Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all' esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.*

## **Articolo 12**

### **Recesso**

**12.1** Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell' oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell' attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all' estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

---

<sup>38</sup> L'eventuale discrezionalità nel giudizio non è di per sé indice per la qualificazione del gradimento come mero o non mero.

<sup>39</sup> Vedi articolo 2368, ultimo comma c.c.

g) l' eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 12.2 del presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall' articolo 2497<sup>quater</sup> c.c.

*I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 11 del presente statuto*<sup>40</sup>.

*Essendo la società contratta a tempo indeterminato, ciascun socio può comunque recedere in ogni momento, dando alla società preavviso non inferiore a (...) giorni*<sup>41</sup>.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

**12.2** *Possono altresì recedere dalla società i soci*<sup>42</sup>:

(...).

Compete / non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l' introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari<sup>43</sup>.

**12.3** Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato<sup>44</sup>.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. *In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro (...) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.*

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

---

<sup>40</sup> Clausola che deve essere inserita qualora l'atto costitutivo subordini il trasferimento delle azioni (anche a causa di morte) al mero gradimento degli organi sociali, o di altri soci e non sia previsto a carico della società o degli altri soci un obbligo di acquisto.

<sup>41</sup> Clausola che deve essere inserita se la società è contratta a tempo indeterminato. Vedi l'articolo 2328, comma 2 n.13 c.c.

<sup>42</sup> Articolo 2437, comma 2 c.c. Ai sensi dell'articolo 2437, comma 4 c.c., è possibile prevedere ulteriori cause di recesso negli statuti delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

<sup>43</sup> Sono due ipotesi di c.d. recesso eliminabili, che trovano applicazione se non escluse dallo statuto (articolo 2437, comma 2 c.c.).

<sup>44</sup> Articolo 2437-bis c.c.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale<sup>45</sup>.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni<sup>46</sup>, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società<sup>47</sup>.

**12.4** Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso<sup>48</sup>.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni<sup>49</sup>.

*Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere rettificati con i criteri più avanti indicati i seguenti elementi del bilancio:*<sup>50</sup>

(...).

*Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i seguenti elementi:*

(...).

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea<sup>51</sup>.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede

Novità

<sup>45</sup> Clausola il cui inserimento è opportuno soprattutto quando le azioni non sono emesse (articolo 2437, comma 2 c.c.).

<sup>46</sup> Non è chiaro il *dies a quo*.

<sup>47</sup> Articolo 2437-bis, comma 3 c.c.

<sup>48</sup> Articolo 2437-ter, comma 1 c.c.

<sup>49</sup> Pare ammissibile una previsione statutaria che dia rilievo all'entità della partecipazione ai fini della determinazione del suo valore di mercato.

<sup>50</sup> Secondo l' articolo 2437ter, comma 4 c.c. "Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell' attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione".

<sup>51</sup> Con questa disposizione il legislatore impone all'organo amministrativo, che convoca l'assemblea per deliberare su una materia che potrebbe dare luogo all'esercizio del recesso, di predisporre una valutazione del valore delle azioni, valutazione che deve essere depositata presso la sede della società nei quindici giorni precedenti l'assemblea. Si ritiene che le delibere che danno luogo a recesso possano comunque essere adottate, anche in assenza della predetta valutazione, col voto favorevole di tutti gli aventi diritto.

anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.<sup>52</sup>

**12.5** Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio<sup>53</sup>.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni *e non superiore a (...)* giorni<sup>54</sup> dal deposito dell'offerta<sup>55</sup>.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate<sup>56</sup>.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi<sup>57</sup>.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.<sup>58</sup>

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società<sup>59</sup>.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie<sup>60</sup>.

Novità

## **Articolo 13**

### **Unico socio**

**13.1** Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell' unico socio, gli amministratori, ai sensi dell' articolo 2362 c.c., devono depositare per l' iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l' indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

<sup>52</sup> Articolo 2437-ter, comma 6 c.c.

<sup>53</sup> Articolo 2437-quater, comma 1 c.c.

<sup>54</sup> Previsione che si ritiene opportuno inserire a tutela del socio recedente.

<sup>55</sup> Articolo 2437-quater, comma 2 c.c.

<sup>56</sup> Articolo 2437-quater, comma 3 c.c.

<sup>57</sup> Articolo 2437-quater, comma 4 c.c.

<sup>58</sup> Articolo 2437-quater, comma 5 c.c., dove è prevista la deroga al terzo comma dell'articolo 2357 c.c. e non al secondo: se ne dovrebbe dedurre che l'acquisto deve essere approvato dall'assemblea.

<sup>59</sup> Articolo 2437-quater, comma 6 c.c.

<sup>60</sup> Articolo 2437-quater, comma 7 c.c.

**13.2** Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l' iscrizione nel registro delle imprese.

**13.3** L' unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

**13.4** Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall' iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

## Articolo 14

### Soggezione ad attività di direzione e controllo

**14.** La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-*bis*, comma secondo c.c.

Novità

## Articolo 15

### Competenze dell'assemblea ordinaria

**15.1** L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari<sup>61</sup>;
- b. *autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'articolo 31 del presente statuto*<sup>62 63</sup>.

**15.2** Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria<sup>64</sup>:

<sup>61</sup> Articolo 2364 n. 6 c.c. Si tenga presente che, secondo parte della dottrina, il regolamento dei lavori assembleari approvato dall'assemblea ordinaria non avrebbe valore di norma statutaria. A tal fine sarebbe necessaria la sua approvazione in sede straordinaria.

<sup>62</sup> Articolo 2364 n. 5 c.c. Si ricorda che resta ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

<sup>63</sup> Se si ritiene che la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato possa essere adottata anche dall'assemblea ordinaria e se si vuole derogare al disposto dell'articolo 2447-*ter*, comma 2 c.c., si può inserire la seguente clausola: "c. deliberare la costituzione dei patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto".

<sup>64</sup> Numeri da 1 a 6 dell'articolo 2364 c.c. Si ricorda che le competenze dell'assemblea non cambiano in caso di sistema di amministrazione monistico, mentre sono diverse (e disciplinate dall'articolo 2364-*bis* c.c.) in caso di sistema di amministrazione dualistico.

Altre competenze dell'assemblea ordinaria previste dal codice civile si possono trovare nei seguenti articoli:

1. 2343-*bis* (acquisti "pericolosi" da soci e amministratori);
2. 2357 (autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e determinazione delle relative modalità);
3. 2357-*ter* (autorizzazione alla disposizione di azioni proprie; autorizzazione all'esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni proprie);
4. 2359-*bis* (autorizzazione all'acquisto di azioni o quote da parte di società controllate);
5. 2359-*ter* (autorizzazione all'alienazione o annullamento di azioni o quote della controllante da parte della controllata);
6. 2359-*quater* (casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante: autorizzazione alla alienazione delle azioni/quote);
7. 2361, comma 2 (autorizzazione di acquisizione di partecipazioni che determinano la responsabilità illimitata della spa);
8. 2380-*bis*, comma 4 (determinazione del numero degli amministratori se non fissato dallo statuto);
9. 2380-*bis*, comma 5 (nomina del presidente del consiglio di amministrazione);
10. 2386, comma 3 (nomina e determinazione della durata in carica degli amministratori eletti dall'assemblea nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea);

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile<sup>65</sup>;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto<sup>66</sup>;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci<sup>67</sup>.

## Articolo 16

### Competenze dell'assemblea straordinaria

**16.1** Sono di competenza dell'assemblea straordinaria<sup>68</sup>:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 31.3 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- 
11. 2390, comma 1 (autorizzazione della deroga al divieto di concorrenza sancito dalla legge per gli amministratori);
  12. 2393 (delibera della azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e loro eventuale sostituzione; rinunzia e transazione relative all'azione di responsabilità);
  13. 2396 (nomina dei direttori generali se non nominati dallo statuto);
  14. 2398 (nomina presidente del collegio sindacale);
  15. 2400, che ripete la previsione dell'articolo 2364 n.2 c.c. (nomina dei sindaci, quando non sono designati a norma degli articoli 2351, 2449 e 2450 c.c.; nomina da parte dei titolari di strumenti finanziari, da parte di società con partecipazione dello stato, in società di diritto speciale);
  16. 2401 (integrazione del collegio sindacale);
  17. 2409, comma 3 (sostituzione degli amministratori in caso di denuncia al tribunale per gravi irregolarità);
  18. 2409-*quater* (nomina e revoca dei revisori e determinazione del loro corrispettivo);
  19. 2433, comma 1 (delibera di distribuzione degli utili, anche nel sistema dualistico, ai sensi del n. 4 dell'articolo 2364-*bis* c.c.);
  20. 2490, comma 1 (approvazione del bilancio di liquidazione).

Altre significative competenze dell'assemblea ordinaria sono stabilite da norme di legislazione speciale.

<sup>65</sup> Articolo 2364 n. 2 c.c.

<sup>66</sup> Articolo 2364 n. 3 c.c.

<sup>67</sup> Articolo 2364 n. 4 c.c.

<sup>68</sup> Articolo 2365, comma 1 c.c. Oltre alle competenze elencate dall'articolo 2365, comma 1 c.c., riportate nel presente statuto, sono di competenza della assemblea straordinaria, in base a norme del codice civile:

1. le delibere di cui all'articolo 2349, comma 1 e 2 c.c., in materia di emissione di azioni o strumenti finanziari a favore dei dipendenti della società;
  2. 2436, comma 3 (delibera di rettifica di delibera per la quale il notaio non ritiene verificate le condizioni di legge);
  3. 2437-*bis* c.c. (revoca delle delibere assunte in sede di assemblea straordinaria che hanno legittimato il diritto di recesso);
  4. 2437-*quater*, comma 6 c.c. (riduzione del capitale in caso di recesso e di assenza di utili o riserve disponibili);
  5. 2487-*ter*, comma 1 c.c. (revoca della liquidazione).
- Inoltre nella legislazione speciale sono previste altre rilevanti competenze dell'assemblea straordinaria:
6. delibera di proposta di concordato preventivo (articoli 152, comma 2 e 161, comma 4 legge fallimentare);
  7. delibera di richiesta di ammissione alla procedure di amministrazione controllata (articolo 187, comma 2 legge fallimentare);
  8. delibera di non emissione dei titoli azionari (articolo 5 R.D. 29 marzo 1942, n. 239, regolamento di attuazione del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari).

- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto<sup>69</sup>;
- e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto<sup>70</sup>;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

**16.2** L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea<sup>71</sup>, di cui all'articolo 31.3 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Novità

**oppure**

**16.2** Le competenze attribuite all'organo amministrativo dall'articolo 31.3 del presente statuto sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa delibera di modifica dello statuto stesso.

## Articolo 17

### **Convocazione dell'assemblea**<sup>72</sup>

**17.1** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio

Novità

<sup>69</sup> Si veda l'articolo 8 del presente statuto e le relative note.

<sup>70</sup> Comma da inserire solo qualora si voglia derogare al disposto dell'articolo 2447-ter, comma 2 c.c., che prevede che, salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal consiglio di amministrazione. Tale articolo è da coordinare con l'articolo 9.

<sup>71</sup> Trattasi delle attribuzioni previste dall'articolo 2365, comma 2 c.c., che possono essere dallo statuto conferite all'organo amministrativo o all'organo di controllo gestionale:

- a) incorporazione di società possedute al 100% o al 90% (articoli 2505 e 2505-bis c.c.);
- b) istituzione di sedi secondarie;
- c) indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società;
- d) riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- f) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- g) riduzione del capitale in caso di perdite se le azioni della società sono prive di valore nominale (articolo 2446, ultimo comma c.c.).

Negli articoli 2420-ter e 2443 c.c., invece, sono previsti due casi di delegabilità al solo organo amministrativo, per un periodo non superiore a cinque anni, di talune decisioni che sono di competenza della assemblea straordinaria.

<sup>72</sup> Si noti l'articolo 2367, comma 3 c.c., il quale prevede in modo innovativo che la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa sugli argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Per le spa non quotate vale a dire nei casi di:

1. approvazione del bilancio (articoli 2364 u.c., 2423 e ss., 2428 e ss. c.c., anche in caso di bilancio semplificato, privo della relazione sulla gestione: articolo 2432-bis u.c. c.c. Si veda infatti l'articolo 2475 ultimo comma c.c.);
2. delibera di distribuzione di acconti sui dividendi (articolo 2433-bis c.c.);
3. aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (articolo 2441, comma 6 c.c.);
4. riduzione del capitale sia reale che nominale (articoli 2445 e ss. c.c.);
5. fusione (articoli 2501 e ss. c.c.);
6. scissione (articoli 2506 e ss. c.c.).

consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società<sup>73</sup>.

**17.2** L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale *purché o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea*.

**oppure,**

**17.2** L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società<sup>74</sup>.

**17.3** In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo / (...) del capitale sociale<sup>75</sup>.

**17.4** L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- *se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 28.2 del presente statuto;*
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge<sup>76</sup>.

**17.5** L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con (...) <sup>77</sup>almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Novità

**oppure**

**17.5** L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione, quindici giorni prima dell'assemblea, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica<sup>78</sup>.

**oppure**

**17.5** L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel / nei seguente / seguenti quotidiano / quotidiani:  
(...) <sup>79 80</sup>.

<sup>73</sup> Ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 c.c., lo statuto può determinare il termine entro cui deve tenersi l'assemblea di approvazione del bilancio. Tale data deve essere fissata entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

<sup>74</sup> L'articolo 2363, comma 1 c.c. prevede che 'L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente', innovando rispetto alla previgente formulazione dell'articolo 2363 c.c., che disponeva che l'assemblea dovesse essere convocata nella sede sociale.

<sup>75</sup> Lo statuto può prevedere anche una percentuale di capitale sociale inferiore ma non superiore (articolo 2367 c.c.).

<sup>76</sup> Riduzione del capitale reale (articolo 2445 c.c.). In materia di SICAV, l'articolo 46, comma 2 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 prevede che in caso di voto per corrispondenza, il testo della delibera deve essere indicato per esteso. Si veda anche il D.M. 26 marzo 1999, n. 139.

<sup>77</sup> L'articolo 2366, comma 3 c.c. prevede che lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa, in deroga al comma 2, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Si potrebbe ad esempio prevedere che l'assemblea venga convocata mediante lettera raccomandata.

<sup>78</sup> Articolo 2366, comma 2 c.c.

<sup>79</sup> L'articolo 2366, comma 2 c.c. consente, in alternativa alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche la pubblicazione su uno o più quotidiani che debbono essere indicati dallo statuto. La scelta non può che essere

## Articolo 18

### Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

**18.1** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell' adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo (...) <sup>81</sup> date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

**18.2** L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell' assemblea di precedente convocazione.

## Articolo 19

### Assemblea totalitaria

Novità

**19.1** Anche in mancanza di formale convocazione, l' assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l' intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo <sup>82</sup>.

**19.2** In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## Articolo 20

### Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum <sup>83</sup>

**20.1** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà / (...) del capitale sociale.

---

affidata all'organo competente a convocare l'assemblea, se non è predeterminata dallo statuto stesso (ad esempio: assemblea ordinaria convocata con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e assemblea straordinaria convocata con avviso pubblicato sul/i quotidiano/i indicato/i dallo statuto).

<sup>80</sup> Si potrebbe immaginare una ulteriore alternativa, della cui legittimità alcuni commentatori sono però dubbiosi:

“**17.5** L'organo competente a convocare l'assemblea può scegliere per la convocazione una delle seguenti modalità:

a. pubblicazione quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

b. pubblicazione quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso nei seguenti quotidiani:

(...);

c. avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell' assemblea”.

<sup>81</sup> Indicare il numero delle assemblee di ulteriore convocazione, che sono ammesse solo se previste dallo statuto (articolo 2369, comma 6 c.c.).

<sup>82</sup> Sembra opportuno segnalare la non felice formulazione dell'articolo 2366, comma 4 c.c., che recita “la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo”. Non sembra ragionevole immaginare che se il totale dei componenti gli organi di amministrazione e controllo sia, poniamo, nove persone (sei amministratori e tre sindaci), sia sufficiente la presenza di cinque soggetti, in ipotesi tutti amministratori.

<sup>83</sup> Gli articoli 2368 e 2369 c.c. prevedono che i quorum costitutivi e deliberativi della assemblea possano essere elevati (e quindi, *a contrario*, non ridotti) e che, invece, per l'assemblea in seconda convocazione non sia possibile elevare le maggioranze per l' approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali.

20

**20.2** L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata<sup>84</sup>.

**20.3** L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti<sup>85</sup>.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale<sup>86</sup>.

**20.4** Per la nomina alle cariche sociali sono previste le seguenti modalità di espressione del voto e di formazione della delibera assembleare<sup>87</sup>:

- (voto di lista);

- (nomina di alcuni amministratori da parte di una determinata categoria di strumenti finanziari<sup>88</sup>);

- (...).

## Articolo 21

### Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

---

<sup>84</sup> L'articolo 2369, comma 4 c.c. espressamente prevede la possibilità di elevare i quorum deliberativi con la sola eccezione della nomina degli amministratori e della approvazione del bilancio. La *ratio* di tale disciplina è la tutela della approvazione del bilancio e della nomina degli amministratori, che non può essere resa più onerosa dalla autonomia statutaria. La riforma non sembra volere innovare alcunché sul punto, bensì codificare la prassi preesistente, per cui la casistica e i principi espressi dalla giurisprudenza possono essere di aiuto nella redazione delle clausole.

Può essere difficile coordinare nello statuto la possibilità di regole particolari per la nomina degli amministratori (articolo 2368, comma 1 c.c.) con l'articolo 2369, comma 4 c.c. Si ricorda inoltre l'articolo 2351, ultimo comma c.c., che prevede la possibilità per i titolari di strumenti finanziari di nominare con delibera della propria assemblea speciale un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.

<sup>85</sup> L'articolo 2369 c.c. non precisa che si tratti della maggioranza assoluta anche nella assemblea ordinaria in seconda convocazione, ma è opinione pressoché pacifica.

Può essere opportuno introdurre negli statuti delle spa (o nell' eventuale regolamento dei lavori assembleari di cui all'articolo 2364, comma 1 n. 6 c.c.) delle norme che chiariscano la disciplina del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee nel caso in cui vi siano azioni proprie, azioni possedute da controllate, azioni di socio moroso, azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge.

<sup>86</sup> Articolo 2393, comma 5 c.c. In materia di azione sociale di responsabilità, la riforma ha previsto alcune novità che incidono sulla redazione degli statuti delle s.p.a. L'articolo 2393-*bis*, comma 1 c.c. dispone che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata direttamente anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo. Il secondo comma di tale articolo dispone che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto. La misura del capitale, sufficiente alla azione sociale di responsabilità esercitata in via diretta dai soci, rileva anche ai fini della determinazione della misura del capitale sociale che può bloccare una delibera di rinuncia o di transazione relativa ad una azione sociale di responsabilità (articoli 2393, comma 5 c.c. e 2393-*bis*, comma 1 e 2 c.c.).

<sup>87</sup> L'articolo 2368, comma 1 ultimo periodo c.c., immodificato dalla riforma, recita: "Per la nomina alle cariche sociali, lo statuto può stabilire norme particolari".

<sup>88</sup> L'articolo 2351, ultimo comma c.c. richiama espressamente l'articolo 2346, ultimo comma c.c., che definisce la categoria generale degli strumenti finanziari emessi a fronte di apporto di danaro, beni, opera o servizi, e l'articolo 2349, comma 2 c.c. che disciplina il caso di strumenti finanziari emessi a favore di dipendenti della società.

**21.1** L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale / (...) <sup>89</sup>.

**21.2** In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale / (...) <sup>90</sup> e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea / (...) <sup>91</sup>.

Novità

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti <sup>92</sup>:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione <sup>93</sup>;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate <sup>94</sup>.

**21.3** L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto <sup>95</sup>.

## Articolo 22

### Norme per il computo dei quorum

**22.1** Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

**22.2** Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

#### *oppure*

**22.2** Si considerano presenti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

<sup>89</sup> Questo quorum costitutivo-deliberativo può essere elevato dallo statuto (articolo 2368, comma 2 c.c.) che potrebbe anche prevedere un quorum costitutivo e un diverso quorum deliberativo.

<sup>90</sup> Quorum costitutivo elevabile.

<sup>91</sup> Si tratta di una novità: l'assemblea straordinaria in seconda convocazione prima della riforma aveva un quorum costitutivo-deliberativo pari a più di un terzo del capitale sociale. Il quorum è elevabile.

<sup>92</sup> Articolo 2369, comma 5 c.c.

<sup>93</sup> Si veda l'articolo 2487-ter, comma 2 c.c., che prevede l'efficacia differita della delibera due mesi dopo l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, sempre che non sia stata fatta opposizione dai creditori anteriori alla iscrizione (o che, anteriormente, non sia stato espresso il loro consenso). È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

<sup>94</sup> La legge prevede un solo caso in cui per approvare una modifica statutaria, occorre il consenso di tutti i soci: le azioni con prestazioni accessorie (articolo 2345 c.c.). È opportuno, in tal caso, disciplinare con chiarezza se si tratta di consenso di tutti i soci da esprimere in assemblea, oppure di consenso che può essere espresso per iscritto anche al di fuori dell'assemblea. La dottrina sul punto è divisa e la norma non è stata modificata dalla riforma, per cui rimangono insoluti i problemi interpretativi esistenti.

<sup>95</sup> Articolo 34, comma 6 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. Si ritiene che la norma si applichi alle sole modifiche che comportino l'introduzione e la soppressione delle clausole stesse e non alle modifiche di contenuto delle medesime, per le quali varranno le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

**22.3** Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto<sup>96</sup>.

**22.4** Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all' approvazione della delibera<sup>97</sup>.

**22.5** *La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.*

**22.6** *Il quorum costitutivo è verificato all' inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.*

*Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione<sup>98</sup>.*

***oppure***

**22.6** *Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all' inizio dell'assemblea<sup>99</sup>. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.*

---

<sup>96</sup> Articolo 2357-ter, comma 2 c.c. e articolo 2359-bis, comma 5 c.c. Secondo la dottrina la *ratio* di tale disciplina è quella di non consentire l'uso delle azioni proprie al fine di agevolare la approvazione di determinate delibere. Per tale motivo esse equivalgono ad azioni assenti ai fini della regolare costituzione della assemblea e valgono comunque come voti contrari quando il quorum costitutivo e deliberativo coincidono.

<sup>97</sup> Si reputa il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2368 c.c. un principio di carattere generale applicabile a tutti i casi in cui si ha una sospensione del diritto di voto conseguente ad una situazione particolare del socio (morosità, omesse comunicazioni ai sensi del d. lgs. 58/1998, conflitto di interessi). In considerazione della ellitticità della disciplina legislativa e della rilevanza pratica di una chiara regolamentazione del calcolo delle maggioranze nell'assemblea, sembra consigliabile prevedere una disciplina organica del calcolo delle maggioranze assembleari negli statuti delle società di capitali. La legge prevede numerose eccezioni a tale principio generale: articoli 2357-ter, 2359-bis e 2341-ter c.c.

<sup>98</sup> Nella prassi, durante lo svolgimento dell'assemblea, possono presentarsi situazioni che sarebbe corretto prevedere e regolare anche al fine di evitare successive contestazioni o controversie. Ad esempio i casi di allontanamento di soci tra una votazione e l'altra o di interventi tardivi all'assemblea: tutto ciò costituisce materia del regolamento assembleare espressamente previsto dall'articolo 2364 n.6 c.c. Qualora però la società non intendesse assumere tale regolamento, il notaio potrebbe suggerire qualche regola da inserire nello statuto che faciliti nella pratica la verbalizzazione dell'assemblea.

<sup>99</sup> Tale regola ha il vantaggio della semplicità e, se i casi di variazione del numero dei soci presenti in assemblea sono da escludersi in via di principio, è dunque da preferirsi. Il venire meno del quorum costitutivo nel corso dell' assemblea non ha rilievo. La maggioranza assoluta viene computata sul quorum dei presenti al momento della costituzione e se non venisse raggiunta, la delibera si ha per rigettata, con la conseguenza che non è possibile ridiscuterne in seconda e ulteriore convocazione. Tale norma dà al successivo allontanarsi dall'assemblea il valore di un voto contrario, dacché la maggioranza per deliberare è cristallizzata sul numero dei presenti alla costituzione. Si fa presente che, adottando questa soluzione, non viene regolato il caso di successiva ammissione di soci ritardatari in assemblea.

## **Articolo 23** **Rinvio dell'assemblea**

Novità

**23.** I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque<sup>100</sup> giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno<sup>101</sup>.

## **Articolo 24** **Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare**

Novità

**24.1** I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea<sup>102</sup>.

### **oppure**

**24.1** I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono almeno (.....)<sup>103</sup> giorni prima della data fissata per l'assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea<sup>104</sup>.

### **oppure**

**24.1** La convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno (.....) giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione del deposito<sup>105</sup>.

**24.2** Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente / *depositati presso la sede sociale o presso banche indicate nell'avviso di convocazione;*

---

<sup>100</sup> Novità: i giorni erano 3.

<sup>101</sup> La norma presuppone che vi sia stata una regolare convocazione e che l'assemblea sia validamente costituita. Nella sostanza non vi sono novità, per cui continuano a valere i principi elaborati da dottrina e giurisprudenza in materia.

<sup>102</sup> Si veda il disposto dell'articolo 2370, comma 2 c.c., che ha abrogato l'obbligo di legge del preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale.

<sup>103</sup> L'articolo 2370, comma 2 c.c. prevede un termine massimo di due giorni per le sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La determinazione del termine è dunque rimesso alla autonomia statutaria; esso potrà essere anche estremamente breve (ad esempio: il giorno precedente all'assemblea) e non potrà essere irragionevolmente lungo. In generale nelle spa con un numero elevato di soci è opportuno prevedere un termine per il preventivo deposito dei titoli legittimativi, al fine di snellire le preliminari operazioni di verifica.

<sup>104</sup> L'articolo 2370, comma 2 c.c. espressamente prevede che lo statuto possa stabilire tale dovere.

<sup>105</sup> Una simile previsione si giustifica solo in casi particolari e non risponde all'interesse di un agevole funzionamento dell'assemblea. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è sufficiente la comunicazione del socio all'intermediario presso cui si ha in deposito il conto titoli.

b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo <sup>106</sup>.

**24.3** Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna / al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

**24.4** I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

## Articolo 25

### **Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe**<sup>107</sup>

**25.1** I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati<sup>108</sup>. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

**25.2** La delega può essere rilasciata anche per più assemblee<sup>109</sup>; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario<sup>110</sup>. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

**25.3** Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

**25.4** La stessa persona<sup>111</sup> non può rappresentare più di venti soci.

**25.5** Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

**25.6** Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Novità

## Articolo 26

### **Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione**<sup>112</sup>

**26.1** L' assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

#### **oppure**

**26.1** L' assemblea è presieduta dall' amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti<sup>113</sup>.

<sup>106</sup> Si ricorda il disposto dell'articolo 2351, comma 3 c.c., nonché il disposto degli articoli 2346, comma 6 e 2349, comma 3 c.c.

<sup>107</sup> Articolo 2372 c.c. che introduce le novità riscontrabili nel testo della clausola statutaria, rendendo meno rigido il sistema delle deleghe nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

<sup>108</sup> Lo statuto può tuttavia disporre che la rappresentanza in assemblea non sia ammessa: sul punto l'articolo 2372, comma 1 c.c. non innova la disciplina previgente.

<sup>109</sup> vedi articolo 2372, comma 2 c.c.

<sup>110</sup> Nuova formulazione dell'articolo 2372, comma 3 c.c.

<sup>111</sup> La legge non precisa se si riferisca ad una persona fisica o giuridica. La *ratio* deve ritenersi immutata, nel senso che nessun partecipante ad una assemblea debba poter esprimere più di venti voti (oltre il proprio).

<sup>112</sup> Articolo 2371 c.c.

<sup>113</sup> La formulazione degli articoli 2371 c.c. e 2479-bis, comma 4 c.c. non coincide perfettamente: nella spa la legge dispone che il presidente, ove non indicato dallo statuto, è "eletto" dalla maggioranza dei presenti.

**26.2** L' assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio<sup>114</sup>.

**26.3** Spetta al presidente dell' assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l' identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell' assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni<sup>115</sup>.

**26.4** Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto<sup>116</sup>.

**26.5** Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio<sup>117</sup>.

**26.6** Il verbale deve indicare<sup>118</sup>:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Novità

## Articolo 27

### **Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

**27.1** L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

**27.2** *E' ammesso il voto per corrispondenza<sup>119</sup>, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 28.2 del presente statuto.*

Novità

<sup>114</sup> Anche il segretario può essere determinato dallo statuto, ai sensi dell'articolo 2371, comma 1 c.c.

<sup>115</sup> In tali attività, secondo la dottrina, il presidente ed il segretario hanno una competenza propria non delegata dall'assemblea e sono pertanto soggetti solo alla legge ed al dovere di verità.

<sup>116</sup> Espressione della capacità autoregolamentare dell'assemblea, nei limiti in cui non abbia trovato espressione nel regolamento di cui all'articolo 2364 n. 6 c.c.

<sup>117</sup> La formulazione rispecchia la lettera dell'articolo 2375 c.c. La norma espressamente riconosce la liceità della verbalizzazione non contestuale, già considerata lecita per motivi tecnici.

<sup>118</sup> Articolo 2375 c.c.

<sup>119</sup> Il voto per corrispondenza appare difficilmente configurabile in casi in cui non esista una proposta di delibera già definita in modo completo ed autonomamente sufficiente per la sua approvazione. Sono concepibili casi di proposta "su iniziativa della minoranza" e simili, ma sembrano casi residuali.

**27.3** L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale<sup>120</sup>.

**27.4** In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, *il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 c.c.*

## **Articolo 28** **Modalità di voto**

**28.1** Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

**28.2** Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue<sup>121</sup>:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. *In nessun caso è*

---

<sup>120</sup> Importante novità! Il legislatore ha espressamente riconosciuto la possibilità di intervenire alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione (articolo 2370, comma 4 c.c.), se lo statuto lo preveda. Sembra divenire superfluo inserire negli statuti una previsione dettagliata delle modalità mediante le quali attuare la partecipazione dei soggetti legittimati alla assemblea, mediante l'uso di "mezzi di telecomunicazione". Peraltro la formulazione dell'articolo 2370, comma 4 c.c. rende evidente che il legislatore, opportunamente, non ha voluto definire i mezzi tecnici a ciò idonei: si suppone in considerazione della continua e rapida evoluzione delle tecnologie delle telecomunicazioni che rendono obsolete persino tecnologie di recente introduzione. Non è da escludersi che in una assemblea di pochi soci, il telefono sia uno strumento idoneo, laddove è evidente che il telefono non potrebbe supportare la partecipazione di molti soci da sedi distaccate ad una assemblea con numerosi partecipanti.

Tutto quanto sopra esposto consente di concludere che sia l'assemblea tenuta mediante l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, sia il voto per corrispondenza entrano a fare parte della fattispecie assembleare a pieno titolo (e non come eccezioni alla regola). Cessa di essere un dogma quello della rilevanza del procedimento assembleare al fine della corretta formazione della volontà del soggetto legittimato a parteciparvi: infatti con il voto per corrispondenza il socio può formare il convincimento alla base della propria dichiarazione di voto al di fuori (addirittura prima) della costituzione dell'assemblea e dello svolgimento del dibattito assembleare. Da tutto ciò consegue che è opportuno affermare negli statuti di spa in termini generali i principi che governano il corretto svolgimento dei lavori assembleari, essendo divenuta obsoleta la precisazione di concrete modalità operative. Esse, infatti, trovano la propria sede più opportuna nel regolamento dei lavori assembleari, approvato dall'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2368 numero 6 c.c. Solo in tal modo le concrete modalità di partecipazione ai lavori e di esercizio del voto (per via telematica e per corrispondenza) potranno essere progressivamente aggiornate all'evolversi della tecnologia e della giurisprudenza, senza inutili rigidità e costi.

<sup>121</sup> Si veda anche il D.M. 26 marzo 1999, n. 139 (su <http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Regolament/Intermedia/Compendio-/Compendio-/12.pdf>) e gli articoli da 139 a 143 del regolamento Consob 11971/1999 del 14 maggio 1999, su [www.consob.it](http://www.consob.it).

Sembra appena il caso di ribadire che, ove non sussista l'esigenza di garantire la partecipazione più vasta possibile (ad esempio per il raggiungimento dei quorum costitutivi o deliberativi delle assemblee straordinarie), il voto per corrispondenza sia da sconsigliare a causa della sua inevitabile rigidità procedurale e dei suoi costi.

- ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori*<sup>122</sup>;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 24 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto<sup>123</sup>;
  - d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
  - e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
  - f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
    - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
    - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
  - g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all' assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l' astensione, il voto contrario e l' adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista<sup>124</sup>;
  - h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
  - i) *nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.*

## **Articolo 29** **Assemblee speciali**<sup>125</sup>

**29.1** Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

---

<sup>122</sup> Sembra infatti opportuno, anche se non richiesto espressamente dalla legge, consentire agli amministratori soggetti ad azione di responsabilità di difendersi anche oralmente dagli addebiti loro mossi.

<sup>123</sup> Tale comma deve essere coordinato con le modalità di convocazione. La possibilità del voto per corrispondenza è riconosciuta dall'articolo 2370, comma 4 c.c.

<sup>124</sup> Tale clausola è il testo integrale del comma terzo dell'articolo 143 del regolamento Consob 11971/1999 del 14 maggio 1999, (su [www.consob.it](http://www.consob.it)). Tale norma regolamentare appare importante perché consente a coloro che votano per corrispondenza di votare con una *relatio* in bianco a proposte di delibera ancora non definite al momento della convocazione dell'assemblea.

<sup>125</sup> Qualora la società emetta titoli rappresentativi muniti di diritti amministrativi ai sensi degli articoli 2346, 2349 e 2447-ter c.c., valgono le regole appresso riportate. Tuttavia l'assemblea straordinaria che ne delibera l'emissione potrà, in deroga a quanto previsto dal primo comma, fissare regole diverse. Il presente articolo dello statuto è costruito sulla scorta degli articoli 2415 e 2419 c.c., nonché sulla base degli articoli 25 e ss. della seconda direttiva del Consiglio in materia di società di capitali.

**29.2** Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto<sup>126</sup>.

**29.3** L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca il rappresentante comune *ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società*<sup>127</sup>;

***oppure***

- a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni / strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti<sup>128</sup>;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto<sup>129</sup>;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata<sup>130</sup>;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto<sup>131</sup>;
- e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce<sup>132</sup>;
- f) delibera sulle altre materie di interesse comune<sup>133</sup>.

**29.4** La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa<sup>134</sup>.

**29.5** La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

**29.6** La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni<sup>135</sup>, non può partecipare alla assemblea speciale.

---

<sup>126</sup> Si ricorda che l'articolo 2411, comma 3 c.c. stabilisce che la disciplina degli articoli 2410 e 2420-ter c.c. si applica anche agli strumenti finanziari comunque denominati che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società. La novità è di estremo rilievo.

<sup>127</sup> Vedi articolo 2415 n. 1 c.c. in materia di assemblea degli obbligazionisti.

<sup>128</sup> Articolo 2447-octies, comma 1 c.c., con riferimento agli strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato.

<sup>129</sup> Vedi articolo 2415 n. 2 c.c. in materia di assemblea degli obbligazionisti. Vedi anche l'articolo 2447-octies, comma 1 n. 2 c.c., con riferimento agli strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato.

<sup>130</sup> Vedi articolo 2415 n. 3 c.c. in materia di assemblea degli obbligazionisti.

<sup>131</sup> Articoli 2415 n. 4 e 2447-octies n.2 c.c.

<sup>132</sup> Vedi articolo 2447-octies, comma 1 n. 4 c.c., con riferimento agli strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato

<sup>133</sup> Articoli 2415 n. 5 e 2447-octies n.5 c.c.

<sup>134</sup> Articolo 2415, comma 2 c.c. applicabile agli strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 2411, comma 3 c.c.

<sup>135</sup> Non è chiaro se la società possa essere titolare di propri strumenti finanziari. In caso positivo, la clausola andrebbe ampliata, prevedendo anche gli strumenti finanziari.

**29.7** Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale<sup>136</sup>.

**29.8** Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

**29.9** Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito<sup>137</sup>.

**29.10** Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

**29.11** La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie<sup>138</sup>.

### **Articolo 30**

#### **Annullamento delle deliberazioni assembleari**

**30.** L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento / (...) <sup>139</sup> del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile<sup>140</sup>.

*oppure*

**30.** Ciascun socio<sup>141</sup> munito del diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile, può esercitare individualmente l'azione di annullamento.

### **Articolo 31**

#### **Competenza e poteri dell'organo amministrativo**<sup>142 143</sup>

<sup>136</sup> Articolo 2415, comma 4 c.c.

<sup>137</sup> Vedi articolo 2419 c.c.

<sup>138</sup> Articolo 2376 u.c. c.c.

<sup>139</sup> Ai sensi dell'articolo 2377, comma 2 c.c., è possibile prevedere una percentuale inferiore al 5%.

<sup>140</sup> Gli statuti delle società non quotate per prassi non hanno disciplinato sinora le invalidità delle delibere assembleari. La riforma ha tuttavia introdotto, con i comma 2 e 3 dell'articolo 2377 c.c. nuovi profili di autonomia statutaria con riferimento alle patologie del procedimento assembleare.

Il comma 2 dell'articolo 2377 c.c. prevede che lo statuto può ridurre o escludere il limite del 5% del capitale sociale, al fine di proporre l'azione di annullamento delle delibere. Tale limite è dell'uno per mille nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il comma 3 prevede che i soci che non hanno diritto a chiedere l'annullamento della delibera annullabile, perché non sono titolari di una sufficiente quota di capitale, hanno comunque diritto al risarcimento dei danni.

<sup>141</sup> Ai sensi dell'articolo 2377, comma 2 c.c., è possibile escludere il limite del 5%.

<sup>142</sup> La determinazione del tipo di amministrazione e controllo adottati dalla società è contenuto essenziale dell'atto costitutivo (statuto) ai sensi dell'articolo 2328, comma 2 n. 9 c.c.

<sup>143</sup> Il codice civile dopo la riforma prevede una serie di competenze degli amministratori, oltre quelle sancite dall'articolo 2380-*bis* c.c., e precisamente agli articoli:

1. 2330, comma 2 (deposito dell'atto costitutivo, se non vi provveda il notaio);
2. 2331, comma 3 (ritiro dei centesimi in seguito alla iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero in seguito al decorso del termine di novanta giorni dalla data dell'atto);
3. 2332, ultimo comma (iscrizione della sentenza che dichiara la nullità della società);
4. 2343, comma 3 (controllo della valutazione dell'esperto nominato dal tribunale nel caso di conferimenti in natura);
5. 2343-*bis* (deposito del verbale dell'assemblea che autorizza gli acquisti da promotori, fondatori, soci e amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese);
6. 2344 (offerta delle azioni del socio moroso o loro vendita a rischio del socio moroso; dichiarazione di decadenza del socio moroso);
7. 2345 (gradimento sulla cessione delle azioni con prestazione accessorie);

### 31.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori<sup>144</sup>, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma

- 
8. 2354, comma 4 (sottoscrizione dei titoli azionari);
  9. 2357, comma 4 (richiesta al tribunale di annullamento delle azioni proprie);
  10. 2359-ter e 2357-quater (richiesta al tribunale di annullamento delle azioni della società controllante);
  11. 2362 (deposito della dichiarazione contenente i dati dell'unico socio; deposito della dichiarazione che è stata ricostituita la pluralità dei soci);
  12. 2366 e 2367 (convocazione dell'assemblea);
  13. 2377 (diritto di impugnare le delibere annullabili);
  14. 2378, comma 3 (diritto di essere sentiti dal giudice nel procedimento di annullamento delle delibere assembleare);
  15. 2403-bis (fornire informazioni al collegio sindacale);
  16. 2409-ter (fornire informazioni al revisore);
  17. 2410 (emissione di obbligazioni, se lo statuto non abbia riservato tale competenza all'assemblea straordinaria);
  18. 2415 (convocazione della assemblea degli obbligazionisti; diritto di parteciparvi);
  19. 2420-bis (emissione delle azioni in seguito all'esercizio del diritto di conversione delle obbligazioni convertibili e relativa iscrizione dell'aumento di capitale);
  20. 2423 (redazione del bilancio);
  21. 2428, comma 1 (redazione della relazione sulla gestione);
  22. 2428, comma 3 (redazione semestrale per le società con azioni quotate sui mercati regolamentati);
  23. 2429 (comunicazione ai sindaci del progetto di bilancio e deposito dello stesso presso la sede sociale);
  24. 2433-bis (delibera di distribuzione di acconti su dividendi);
  25. 2435 (pubblicazione del bilancio approvato al registro delle imprese);
  26. 2436 (deposito per l'iscrizione delle delibere modificative dello statuto);
  27. 2437-ter (determinazione del valore delle azioni in caso di recesso);
  28. 2437-quater (offerta delle azioni del recedente agli altri soci e collocazione delle stesse presso terzi);
  29. 2441, comma 3 (offerta sui mercati regolamentati dei diritti di opzione non esercitati in caso di aumento di capitale di società quotata);
  30. 2441, comma 6 (relazione illustrativa delle ragioni della esclusione del diritto di opzione);
  31. 2443 (deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale);
  32. 2446 e 2447 (convocazione dell'assemblea dalla notizia della perdita del capitale sociale, redazione della relazione illustrativa e obbligo di dare conto all'assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione; iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese);
  33. 2447-ter (deliberazione costitutiva del patrimonio destinato);
  34. 2447-sexies (tenuta dei libri sociali e delle scritture relative al patrimonio separato);
  35. 2447-septies (redazione del bilancio relativo al patrimonio separato);
  36. 2447-novies (redazione del rendiconto finale del patrimonio separato);
  37. 2484, comma 3 e 2485 (constatazione delle cause di scioglimento di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo; iscrizione della constatazione nel registro delle imprese);
  38. 2486 (poteri di gestione conservativa dopo la constatazione della causa di scioglimento);
  39. 2487 (convocazione dell'assemblea straordinaria per la nomina dei liquidatori e la determinazione delle regole di liquidazione, sempre che non abbiano provveduto a ciò lo statuto e/o l'assemblea);
  40. 2487-bis (consegna ai liquidatori dei libri sociali, la situazione dei conti alla data effettiva di scioglimento e un rendiconto sulla loro gestione successiva all'ultimo bilancio approvato);
  41. 2497-bis (indicazione negli atti e nella corrispondenza nonché iscrizione nel registro delle imprese della soggezione della società alla altrui attività di direzione e coordinamento; indicazione nella relazione sulla gestione dei rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento);
  42. 2500-sexies (predisposizione di una relazione sulle motivazioni e sugli effetti della trasformazione della società di capitali);
  43. da 2501 a 2505-quater (predisposizione, gestione e iscrizione degli atti del procedimento di fusione);
  44. da 2506 a 2506-quater (predisposizione, gestione e iscrizione degli atti del procedimento di scissione).

L'articolo 2380, comma 2 c.c. sancisce l'esclusiva competenza e l'esclusiva responsabilità degli amministratori nella gestione dell'impresa sociale. Fanno eccezione a questa regola le norme in materia di acquisti pericolosi da soci, fondatori e amministratori, di acquisto e cessione di azioni proprie e di società controllate, di acquisto di partecipazioni che comportano la responsabilità illimitata della società per azioni.

<sup>144</sup> Tenuto conto della maggiore frequenza con la quale in futuro i notai saranno tenuti a verbalizzare delibere straordinarie dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza, merita di essere ricordato l'articolo

restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo<sup>145</sup>.

**31.2** *Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni<sup>146</sup>:*

- a) *cessione dell'unica azienda sociale;*
- b) *assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al (.....) per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.*

**31.3** *Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:*

- a) *la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.<sup>147</sup>;*
- b) *l' istituzione e soppressione di sedi secondarie;*
- c) *l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;*
- d) *la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;*
- e) *l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;*
- f) *il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale<sup>148</sup>;*
- g) *la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale<sup>149</sup>.*

Novità

## Articolo 32

### Divieto di concorrenza

**32.** Gli amministratori sono / non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

## Articolo 33

### Composizione dell'organo amministrativo

---

2391 c.c., secondo cui "Ciascun amministratore, ai sensi dell'articolo 2391 c.c., è tenuto a dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'amministratore è munito di deleghe, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale".

<sup>145</sup> Articoli 2380-bis e 2364 n.5 c.c.

<sup>146</sup> Gli esempi che seguono sono puramente esemplificativi.

<sup>147</sup> Si tratta della incorporazione di società totalmente possedute e della incorporazione di società possedute al novanta per cento.

<sup>148</sup> Articolo 2365, comma 2 c.c.

<sup>149</sup> Articolo 2446, comma 3 c.c.

L'articolo 2365 c.c. richiama altresì gli articoli 2420-ter c.c. e 2443 c.c. che prevedono la possibilità di delegare temporaneamente all'organo amministrativo l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile e la delibera di aumento di capitale, anche con esclusione del diritto di opzione.

Mentre dunque le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2365 c.c. possono essere in via definitiva (anche se non necessariamente esclusiva) attribuite all'organo amministrativo (e al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione), le deliberazioni di cui agli articoli 2420-ter e 2443 c.c. possono essere delegate solo temporaneamente all'organo amministrativo (consiglio di amministrazione e consiglio di gestione) e non al consiglio di sorveglianza. Il fatto che si tratti di una delega temporanea non esclude che possa essere esclusiva: in caso di delibera di quotazione e/o di emissione di *stock option* può risultare conveniente per la certezza e la speditezza dell'azione del management.

**33.** La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione<sup>150</sup> composto da (...) a (...) membri<sup>151</sup>.

**oppure**

**33.** La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione<sup>152</sup> composto da (...) a (...) membri, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, redatti dall'associazione di categoria (...) qui appresso schematicamente riportati:  
(.....)<sup>153</sup>.

## **Articolo 34**

### **Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo**

**34.1** Spetta all' assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell' organo amministrativo<sup>154</sup>. nomina

**34.2** Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi<sup>155</sup> e sono rieleggibili<sup>156</sup>. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica<sup>157</sup>.

**34.3.1** Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori cooptazione

---

<sup>150</sup> L'articolo 2380-*bis*, comma 2 c.c. esplicitamente esclude la necessità che gli amministratori siano soci.

<sup>151</sup> Un consiglio di due soli membri, dopo la riforma, è sempre possibile per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (si veda infatti l'articolo 2409-*octiesdecies*, comma 1 c.c., che dispone che nel sistema monistico gli amministratori debbano essere almeno tre, se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio). La dottrina, tuttavia, ritiene poco probabile che il numero degli amministratori nel sistema monistico sia inferiore a 4 o a 7. Ne consegue che un consiglio di due amministratori è plausibile solo nelle società amministrate con il sistema tradizionale o con il sistema dualistico. Con riferimento a tale fattispecie, la giurisprudenza onoraria di Milano aveva creato la seguente clausola ispirata a obiettivi di certezza del diritto e di funzionalità dell'organo amministrativo: "Quando il consiglio di amministrazione è composto da due membri, entrambi i consiglieri decadranno dalla carica qualora non siano d'accordo circa l'eventuale revoca dell'amministratore delegato che avessero nominato e dovrà quindi essere convocata l'assemblea per le nuove nomine" (vedasi <http://www.federnotizie.org/massime/5-2.htm>).

<sup>152</sup> Come precisato dall'articolo 2380-*bis*, comma 2 c.c., che esplicitamente esclude la necessità che gli amministratori siano soci.

<sup>153</sup> Alternativa espressamente prevista dall'articolo 2387, comma 1 c.c.

<sup>154</sup> Si ricorda l'articolo 2351, ultimo comma c.c. (che richiama gli articoli 2346 e 2349 c.c.) che prevede la possibilità che i titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto possano nominare un consigliere indipendente.

Ai sensi dell' articolo 2449 c.c., se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza. Essi possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati; hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall' assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 2450 c.c., le disposizioni dell' articolo 2449 c.c. si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente. Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.

<sup>155</sup> Articolo 2383, comma 2 c.c.

<sup>156</sup> Nel senso della rieleggibilità, salvo diversa disposizione statutaria, l'articolo 2383, comma 3 c.c.

<sup>157</sup> L'articolo 2383, comma 2 c.c. è una norma nuova. Sembra non essere derogabile che gli amministratori scadano in concomitanza con l'assemblea che approva il bilancio di esercizio.

nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea<sup>158 159</sup>.

**34.3.2.1** Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti<sup>160</sup>.

**34.3.2.2** Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina<sup>161</sup>.

*oppure*

**34.3.2.2** Gli amministratori così nominati scadono (.....) / dopo un triennio<sup>162</sup>.

*oppure*

**34.3.1** Qualora vengano meno (...) amministratori / un solo amministratore, cessa l'intero consiglio<sup>163</sup>.

**34.3.2** In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

*oppure*

**34.3.2** In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione<sup>164</sup>.

**34.3.3** Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione<sup>165</sup>.

**34.4** Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge *e di cui all'articolo 33 del presente statuto* costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore<sup>166</sup>.

*clausola simul  
stabunt simul  
cadent*

## Articolo 35

### Presidente del consiglio di amministrazione

**35.1** Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

**35.2** Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede

---

<sup>158</sup> Solo per organicità, si ricorda che l'articolo 2409-*noviesdecies* c.c. richiama tutti gli articoli in materia di consiglio di amministrazione, per cui la cooptazione è ammissibile anche in caso di sistema monistico. Essa dovrà essere approvata non solo mediante delibera del consiglio di amministrazione, ma anche dal comitato di controllo (vedi articolo 2386 c.c., richiamato dall'articolo 2409-*noviesdecies* c.c.). La cooptazione, invece, non è ammessa nel sistema di amministrazione e controllo dualistico.

<sup>159</sup> Articolo 2386, comma 1 c.c.

<sup>160</sup> Articolo 2386, comma 2 c.c.

<sup>161</sup> Articolo 2386, comma 3 c.c.

<sup>162</sup> L'articolo 2386, comma 3 c.c. prevede che lo statuto possa regolare la scadenza degli amministratori nominati dall'assemblea, in seguito al venire meno della maggioranza degli amministratori.

<sup>163</sup> Articolo 2386, comma 4 c.c.

<sup>164</sup> L'articolo 2386, comma 4 c.c. prevede che, con disposizione statutaria, si applichi il disposto dell'ultimo comma del medesimo articolo.

<sup>165</sup> Articolo 2386, comma 5 c.c.

<sup>166</sup> Articoli 2382 e 2387 c.c.

affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

**35.3** *Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.*

### **Articolo 36** **Organi delegati**

**36.1** Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all' articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni<sup>167</sup> ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

**36.2** Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

**36.3** Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

**36.4** Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

**36.5** Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale / (...).

**36.6** Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

### **Articolo 37** **Delibere del consiglio di amministrazione**<sup>168</sup>

**37.1** Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell' avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale *o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione*<sup>169</sup>.

**37.2** La convocazione è fatta almeno (...) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

**37.3** Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno (...) giorni.

**37.4** Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

---

<sup>167</sup> Gli articoli 2381, 2391, 2392 c.c. sembrano essere indicativi di un divieto per il consiglio di amministrazione di delegare tutte le proprie attribuzioni. Permane comunque un obbligo di richiedere informazioni e di controllo sugli organi delegati.

<sup>168</sup> Ai sensi dell'articolo 2391 c.c., ciascun amministratore è tenuto a dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'amministratore è munito di deleghe, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale. Tale norma è importante ai fini di una corretta e completa verbalizzazione delle riunioni dell'organo amministrativo.

<sup>169</sup> L'articolo 2381 c.c. prevede la possibilità di stabilire chi convoca il consiglio di amministrazione, in deroga alla previsione che tale competenza sia del presidente.

**37.5** Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica / (...) <sup>170</sup> e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta / (...) <sup>171</sup> dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta / (...) dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto. <sup>172</sup>

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

**37.6** Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione <sup>173</sup>, purchè sussistano le garanzie di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.

**37.7** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

**37.8** Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall' amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età <sup>174</sup>.

*oppure*

**37.8** Le riunioni di consiglio sono presiedute dal più anziano dei consiglieri indipendenti.

**37.9** Il voto non può essere dato per rappresentanza <sup>175</sup>.

## Articolo 38

### Rappresentanza sociale <sup>176</sup>

**38.1** La rappresentanza della società spetta all' amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

**38.2** Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

## Articolo 39

### Remunerazione degli amministratori

<sup>170</sup> Lo statuto, ai sensi dell'articolo 2388 c.c., può indicare un quorum costitutivo maggiore.

<sup>171</sup> L'articolo 2388, comma 2 c.c. prevede la maggioranza assoluta dei presenti, ma consente allo statuto di disporre diversamente. L'interpretazione letterale della norma consentirebbe anche la previsione della mera maggioranza relativa degli amministratori e (forse) anche di diritti di veto di amministratori portatori di particolari interessi.

<sup>172</sup> Articolo 2447-ter, comma 2 c.c. Occorre fare attenzione! Nell'inserire semplicemente il quorum deliberativo previsto in termini generali dall'articolo 2388, comma 1 c.c., senza precisare cosa accada in caso di istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, si redige una norma statutaria che apparentemente intende derogare l'articolo 2447-ter, comma 2 c.c.

<sup>173</sup> Articolo 2388, comma 1 c.c.

<sup>174</sup> L'articolo 2381, comma 1 c.c. dispone che, salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Ne consegue che lo statuto può:

- limitare le funzioni del presidente;
- disporre la convocazione del consiglio da parte anche di taluni consiglieri;
- indicare un consigliere (per esempio indipendente) che sia responsabile della circolazione delle informazioni nell'ambito del consiglio.

<sup>175</sup> Articolo 2388, comma 3 c.c.

<sup>176</sup> Ha notevole importanza l'abrogazione dell'articolo 2384- bis c.c.

**39.1** Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina<sup>177</sup>.

**39.2** La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato<sup>178</sup> è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

**39.3** L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche<sup>179</sup>.

#### **Articolo 40** **Collegio sindacale**<sup>180</sup>

**40.1** Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento<sup>181</sup> ed esercita altresì il controllo contabile<sup>182</sup>.

**40.2** L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre/ cinque sindaci effettivi<sup>183</sup> e due supplenti, ne nomina il presidente<sup>184</sup> e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso<sup>185</sup> dei presenti.

---

<sup>177</sup> L'articolo 2389 c.c. prevede che i compensi possono anche consistere in partecipazioni agli utili o in *stock options*.

<sup>178</sup> Il consiglio, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., può determinare la remunerazione solo degli amministratori che hanno particolari cariche statutarie.

<sup>179</sup> Articolo 2389, comma 3 c.c.

<sup>180</sup> Lo statuto non disciplina gli aspetti patologici del rapporto sociale, tuttavia occorre segnalare due interessanti novità introdotte dagli articoli 2408 e 2409 c.c.

L'articolo 2408 c.c. dispone che ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione.

L'articolo 2409 c.c. dispone che se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

<sup>181</sup> Articolo 2403 c.c.

<sup>182</sup> Ai sensi dell'articolo 2409-*bis*, comma 3 c.c., lo statuto della società, qualora non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e qualora non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, potrebbe fare a meno del revisore contabile ed affidare al collegio sindacale anche il controllo contabile. In tal caso, ai sensi dell'articolo 2409-*bis*, comma 2 c.c., l'intero collegio sindacale deve essere composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

<sup>183</sup> L'articolo 2328, comma 2 n. 10 c.c. dispone che l'atto costitutivo (statuto) debba indicare il numero dei componenti il collegio sindacale. Si vedano in particolare:

- a) il disposto dell'articolo 2409-*duodecies*, comma 1 c.c. in materia di consiglio di sorveglianza (il cui numero di componenti può essere determinato dall'assemblea, nei limiti indicati dallo statuto);
- b) il disposto dell'articolo 2409-*octiesdecies*, comma 1 c.c. che riserva la determinazione del numero dei componenti del comitato di controllo al consiglio di amministrazione stesso, salvo diversa disposizione statutaria.

**40.3** Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.<sup>186 187</sup> La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

**40.4** I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito<sup>188</sup>.

**40.5** Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci<sup>189</sup>.

**40.6** Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.

#### **Articolo 41**

##### **Il revisore contabile**<sup>190 191</sup>

**41.1** *Il revisore o la società incaricata del controllo contabile*<sup>192</sup>, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale<sup>193</sup>:

- *verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;*

- *verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;*

Novità

<sup>184</sup> Articolo 2398 c.c. Non prevede una possibilità di deroga, per cui deve ritenersi prudenzialmente norma inderogabile.

<sup>185</sup> L'articolo 2402 c.c. prevede in alternativa che la retribuzione del collegio sindacale sia determinata dallo statuto. La previsione statutaria ha una funzione di garanzia che può essere significativa con riferimento alla società a vasto azionariato o che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

<sup>186</sup> Lo statuto può prevedere ulteriori requisiti: articolo 2399 u.c. c.c.

<sup>187</sup> Occorre prestare attenzione alla riformulazione dell'articolo 2399 c.c.: oltre ad essere state estese le ipotesi di incompatibilità alla carica di sindaco e di componente del comitato di controllo, anche agli amministratori ed ai parenti degli amministratori delle società controllanti ed a ogni tipo di rapporto di collaborazione retribuita continuativa, si prevede in esso che determinano incompatibilità anche gli "altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza". Data la formulazione estremamente estensiva, occorre chiedersi se soci che hanno il controllo diretto o indiretto della società possano essere sindaci o componenti del comitato di controllo.

<sup>188</sup> Articolo 2400, comma 2 c.c.

<sup>189</sup> La norma nella sua formulazione non sembra suscettibile di modifica (articolo 2404 u.c. c.c.).

<sup>190</sup> Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409 c.c., il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina sullo svolgimento della attività di revisione ed alla vigilanza della CONSOB.

<sup>191</sup> Nelle spa che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non debbono redigere il bilancio consolidato, la revisione contabile può essere esercitata dal collegio sindacale (articolo 2409-bis c.c.). Il presente articolo, pertanto, non è sempre contenuto negli statuti delle spa.

<sup>192</sup> Articolo 2409-ter c.c.

<sup>193</sup> Vedi articolo 2409-septies c.c.

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

**41.2** L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale / (...) <sup>194</sup>.

**41.3** L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico <sup>195</sup>, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

**41.4** Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. <sup>196</sup> In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

**41.5** I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

## **Articolo 42** **Bilancio e utili**<sup>197</sup>

**42.1** Gli esercizi sociali si chiudono il (...) di ogni anno.

**42.2** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

## **Articolo 43** **Scioglimento e liquidazione**<sup>198</sup>

**43.1** La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro (...) <sup>199</sup> giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

---

<sup>194</sup> Ai sensi dell'articolo 2409-ter u.c. c.c., tale libro può essere conservato in luogo diverso che, però deve essere indicato nello statuto. Sembra dunque opportuno inserire tale menzione comunque nello statuto di una spa, anche se il libro sia conservato presso la sede sociale, come dispone la legge.

<sup>195</sup> Articolo 2409-quater, comma 1 c.c.

<sup>196</sup> Ai sensi dell'articolo 2409-quinquies c.c., lo statuto può prevedere cause di ineleggibilità e di decadenza o di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile. Ancora una volta si tratta di una previsione che sembra attagliarsi meglio a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o con partecipazione azionaria vasta, piuttosto che alla maggior parte delle società per azioni esistenti.

<sup>197</sup> Se trattasi di società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritta all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi. Ma l'articolo 2433-bis c.c. richiede una apposita previsione statutaria.

<sup>198</sup> Non serve, nello statuto, trattare della revoca della liquidazione, che è disciplinata dall' articolo 2487 ter.c., comunque inderogabile.

<sup>199</sup> Esempio: trenta.

- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 -*quater* c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

**43.2** *Si scioglie altresì nelle seguenti ipotesi:*<sup>200</sup>

h) (...);

i) (...).

**43.3** *Nelle ipotesi di cui al precedente comma, lettere h) e i), la competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta a (...)*<sup>201</sup>.

**43.4** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di (...)<sup>202</sup> giorni dal loro verificarsi.

**43.5** L'assemblea straordinaria<sup>203</sup>, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **Articolo 44**

##### **Clausola compromissoria**<sup>204</sup>

**44.1** Qualsiasi<sup>205</sup> controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del

---

<sup>200</sup> Possono essere indicate cause di scioglimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge: in tal caso il comma successivo è essenziale (articolo 2484, comma 4 c.c.).

<sup>201</sup> Completare coordinando con la natura della causa di scioglimento eventualmente prevista e indicando l'organo competente al compimento di detti adempimenti ed il procedimento da seguire.

<sup>202</sup> Completare con un termine congruo con l'articolo 2630 c.c.: esempio trenta giorni.

<sup>203</sup> Si segnala come, per la spa, l'articolo 2365 c.c. non lasci alcun dubbio sulla competenza dell'assemblea straordinaria per la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori, diversamente dall'ambigua formulazione dell'articolo 2487 c.c.

in tema di srl.

<sup>204</sup> L'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 esclude che gli atti costitutivi delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* c.c. possano prevedere clausole compromissorie.

<sup>205</sup> Si può prevedere la devoluzione ad arbitri solo di alcune controversie, che dovranno essere elencate nella clausola stessa.

pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da (...) <sup>206</sup>, il quale dovrà provvedere alla nomina entro (...) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

**oppure**

**44.1** Qualsiasi <sup>207</sup> controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di (...) arbitri, tutti nominati da (...) <sup>208</sup>, il quale dovrà provvedere alla nomina entro (...) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

**44.2** *L'arbitro / il collegio arbitrale dovrà / dovranno decidere entro (.....) giorni dalla nomina. L'arbitro / il collegio arbitrale deciderà / decideranno in via rituale / irrituale secondo diritto / equità.*

**44.3** Resta fin d' ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale / arbitro vincoleranno le parti.

**44.4** L'arbitro / il collegio arbitrale determinerà / determineranno come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

**oppure**

**44.4** Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale / arbitro.

**44.5** *Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale* <sup>209</sup>.

**44.6** Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

**44.7** Si applica il disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto <sup>210</sup>.

---

<sup>206</sup> L'arbitro deve essere nominato, a pena di nullità della clausola compromissoria, da un soggetto estraneo alla società (articolo 34, comma 2 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5).

<sup>207</sup> Si può prevedere la devoluzione ad arbitri solo di alcune controversie, che dovranno essere elencate nella clausola stessa.

<sup>208</sup> Tutti gli arbitri devono essere nominati, a pena di nullità della clausola compromissoria, da un soggetto estraneo alla società (articolo 34, comma 2 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5). La relazione prevede che le clausole compromissorie "devono necessariamente prevedere, a pena di nullità, la designazione del collegio da parte di terzi imparziali; e ciò al fine, attesa la pluralità di interessi direttamente o indirettamente coinvolti, di rendere possibile, senza pregiudizio delle concrete possibilità di difesa, l'intervento volontario di terzi nel procedimento arbitrale".

<sup>209</sup> La clausola è vincolante per costoro a seguito dell'accettazione dell'incarico (articolo 34, comma 4 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5).

<sup>210</sup> Si ricorda, come detto in precedenza, che l'introduzione e la soppressione nello statuto di una clausola compromissoria devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i novanta giorni successivi, esercitare il diritto di recesso (articolo 34, comma 6 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5). Si ritiene che la norma si applichi alle sole

---

modifiche che comportino l'introduzione e la soppressione delle clausole stesse e non alle modifiche di contenuto delle medesime, per le quali valgono le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

*studio per le clausole di uno statuto di società per azioni che non fa ricorso al capitale di rischio  
giugno 2003*